NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LE CHIESE RAPPRESENTATE DALLA TAVOLA VALDESE

Art. 7 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese)

Assistenza spirituale negli ospedali evangelici

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Nel rispetto della liberta' di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa e' assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Versione in vigore dal 28 agosto 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese
Estremi	Legge 11 agosto 1984, n. 449
Partizione	Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-le-chiese/allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola-art-7-assistenza-spirituale-negli-ospedali-evangelici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it